

Causa T-15/02

BASF AG
contro
Commissione delle Comunità europee
«Intervento»

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 febbraio 2003 II- 215

Massime dell'ordinanza

Procedura — Intervento — Presupposti per l'ammissibilità — Interesse alla soluzione della controversia — Controversia relativa all'annullamento di una decisione della Commissione che accerta una violazione dell'art. 81, n. 1, CE — Controversia circoscritta all'annullamento o alla riduzione delle ammende inflitte alla parte ricorrente — Decisione che ha inflitto un'ammenda ad un'impresa terza che chiede di intervenire nella causa e che non può più essere rimessa in discussione — Insussistenza di interesse (Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma)

La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, dev'essere definita con riferimento all'oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all'esito riservato alle conclusioni in sé e per sé e non come un interesse relativo ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Per statuire sull'ammissibilità di un'istanza d'intervento occorre, in particolare, verificare se l'interveniente sia direttamente interessato dall'atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. In tale contesto occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti.

Non sussiste un interesse diretto e attuale di un'impresa terza che chiede d'intervenire quando, avendo la Commissione accertato che più imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, l'oggetto della causa è circoscritto all'annullamento o alla riduzione dell'importo totale delle ammende inflitte alla parte ricorrente e quest'ultima, con il suo ricorso, cerca di mettere in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione in ordine alla collaborazione fornita dal terzo nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, poiché la decisione che infligge un'ammenda all'impresa che chiede d'intervenire non costituisce oggetto della causa e, peraltro, non è stata impugnata né è impugnabile con ricorso, una sentenza che annullasse o riformasse la decisione contestata dalla parte ricorrente non modificherebbe affatto la decisione adottata nei confronti dell'impresa terza e, in forza del principio «ne bis in idem», non consentirebbe alla Commissione di procedere a una nuova valutazione nel merito dell'effettività dell'infrazione cui quest'ultima decisione si riferisce.

(v. punti 26-27, 32, 34-36)